



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 63

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 6 settembre 2019 svoltasi a Firenze.

“Procedimento disciplinare a carico di **MARIO PISANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MARIO PISANO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro e venti giorni**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FLAVIO FERRARO** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FLAVIO FERRARO** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro ed € 334,00 di ammenda**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FELICE PARISI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FELICE PARISI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO BORLA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **STEFANO BORLA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSOLINO PUCCICA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ROSOLINO PUCCICA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ETTORE CARRACINO, GIANMARCO DI GIUSEPPE e FABIO OGGIONI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ETTORE CARRACINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 37 e 39 lett. D e DA, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra ASD Casolana, stagione sportiva 2018/19, consentendo che le funzioni di fatto di allenatore fossero svolte dal sig. Gianmarco di Giuseppe;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- considerato che il sig. **GIANMARCO DI GIUSEPPE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, 25, 37 e 39 lett. D e DA, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto – con la sola abilitazione di allenatore dilettante ed in assenza dunque della prescritta abilitazione - la conduzione tecnica della squadra ASD Casolana, nella stagione sportiva 2018/19;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- considerato che il sig. **FABIO OGGIONI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, 25, 29 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto – con la sola abilitazione di allenatore dilettante ed in assenza dunque della prescritta abilitazione - mansioni di preparatore atletico e allenatore in seconda della prima squadra ASD Casolana, nella stagione sportiva 2018/19;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per mesi cinque.

Ritenuto che i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

il sig. **ETTORE CARRACINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**;

il sig. **GIANMARCO DI GIUSEPPE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**;

FABIO OGGIONI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi cinque**.

Procedimento disciplinare a carico di **OSCAR VERDERAME** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **OSCAR VERDERAME** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 19, comma 1 lett. d, ed art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tenuto in data 20 aprile 2018 un comportamento insultante ed aggressivo nei confronti del sig. Andrea Scapolo al termine di un allenamento di rifinitura della propria squadra Varese Calcio;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.

Ritenuto che:

- sulla base delle risultanze istruttorie risulta accertato che al termine di una rifinitura avvenuta nell'aprile del 2018 si è verificato un litigio degenerato in una colluttazione fisica tra il deferito e il calciatore Scapolo;
- i testi ascoltati dalla Procura hanno identificato nel calciatore Scapolo colui che ha inizialmente provocato tale litigio e tale circostanza ancorché non valga ad elidere la responsabilità disciplinare del deferito certamente può essere tenuta in considerazione quale attenuante;

P.Q.M.

dichiara il sig. **OSCAR VERDERAME** responsabile dell'addebito disciplinare contestato nei limiti di cui in motivazione e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per un mese**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLO DI BERNARDO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NICOLO DI BERNARDO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 17, comma 4, dell'art. 37, commi 1 e 3, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso il pagamento della quota annuale nella stagione 2017/18, per essersi tesserato in qualità di Vice-presidente della società ASD Ludos Alcamo ed infine per aver svolto in una gara di giovanissimi sperimentali in data 28/4/2018 l'attività di collaboratore senza aver chiesto alcuna sospensione al Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLO DI BERNARDO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO GRAZIANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DOMENICO GRAZIANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di proselitismo finalizzata al trasferimento e al collocamento di alcuni calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **DOMENICO GRAZIANO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei**

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE ALESSANDRO FARINELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE ALESSANDRO FARINELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel corso della s/s 2018/19 attività collegata al trasferimento o al collocamento di calciatori e, nel caso del giovane calciatore Andrew Colicchio, per la società ASD Vda Charvensod, contattando il padre del ragazzo Giovanni, per chiedergli espressamente di provvedere allo svincolo del figlio dalla società di appartenenza tale USD Pontedonnaz Honearnad;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della

squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il Sig **GIUSEPPE ALESSANDRO FARINELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi quattro**

Procedimento disciplinare a carico di **DOMENICO PORCHIA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DOMENICO PORCHIA** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 22, commi 2, 3 e 7, commi 1 e 3, e dell'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, perché nonostante fosse in regime di squalifica (ai sensi dell'art. 32 sexies C.G.S) prendeva parte come giocatore ad alcune gare del Campionato Promozione del C.R. Sicilia;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

- la circostanza che il deferito non avrebbe appreso subito della pubblicazione del C.U. n. 80/A dell'1.10.2018 ed avrebbe invece saputo della squalifica, come dichiarato in sede di audizione, solo a seguito della lettura del comunicato del 26.10.2018 pubblicato sul sito della LND del Comitato Regionale Sicilia che ne riportava il contenuto, non vale in ogni caso ad escludere la responsabilità del Sig. Porchia posto che ai sensi dell'art. 2 del CGS all'epoca vigente (così come prevede l'art. 4 dell'attuale CGS) i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **DOMENICO PORCHIA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO BUONCUORE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARIO BUONCUORE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art. 38, delle NOIF in relazione anche all'art. 17, comma 4, per non aver ottemperato all'obbligo del pagamento delle quote per alcune annualità e per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Resuttana San Lorenzo in un incontro di calcio senza essere regolarmente tesserato per la società stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **MARIO BUONCUORE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **SIMONE SERRA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **SIMONE SERRA** è stato deferito per rispondere:

A) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1/2017 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, perché senza autorizzazione né nulla osta della società di appartenenza la ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 coinvolgeva alcuni giovani calciatori del 2005 e

del 2007 in raduni/provini tenutisi nel mese di giugno 2018;

B) in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo ed attività finalizzata al trasferimento e al collocamento di alcuni calciatori;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminate le argomentazioni difensive del deferito;

Ritenuto che:

- risulta comprovato nonché ammesso dal deferito lo svolgimento di una partita, alla presenza del Sig. Serra, nel mese di giugno 2018 presso la struttura di pertinenza della Felsina, alla quale hanno partecipato anche giocatori tesserati per altre società, senza l'autorizzazione della FIGC e senza il nulla osta delle società di appartenenza: il che è sufficiente a ritenere violata la norma disciplinare;

- al contrario, non risulta sufficientemente provata l'attività di proselitismo visto che, a fronte di una isolata testimonianza in tal senso, ve ne sono numerose altre che negano un intervento diretto dell'allenatore volto a coinvolgere i giocatori delle altre società. Né possono condurre ad una diversa conclusione gli screenshot allegati all'esposto della ASD Ghepard, dal momento che ne risulta incerta la loro provenienza, l'autenticità dei contenuti e l'effettiva riconducibilità al Sig. Serra;

P.Q.M.

dichiara il sig. **SIMONE SERRA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato sub A) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **JOSEPH RENDA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **JOSEPH RENDA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver nella s/s 2016/17:

1) proposto, davanti al Collegio Arbitrale della LND, un ricorso nei confronti della ASD Due Mari Tiriolo, sostenendo in modo pervicace e non veridico di aver ricevuto dalla società stessa la somma di € 1.400,00. Somma che, a seguito dell'evolversi istruttorio è risultata essere pari ad € 5.969,50, il tutto con evidente scopo del deferito di garantirsi ingiusti benefici. Incolpazione aggravata perché la richiesta è stata reiterata in sede di audizione innanzi alla Procura Federale;

2) indebitamente trattenuto, senza alcun titolo legittimo, la somma scaturente dalla differenza contabile tra quanto percepito dal deferito da parte della società (€ 5.969,50) e quanto effettivamente dovuto allo stesso in base agli accordi intervenuti (€ 5.570,00);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

- esaminata la memoria difensiva del deferito.

Ritenuto che:

- in via preliminare, devono respingersi le eccezioni di improcedibilità sollevate dal deferito, dal momento che secondo costante giurisprudenza i termini per l'iscrizione nel registro dei procedimenti disciplinari e per la comunicazione del deferimento non sono da considerarsi perentori;

- dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale risulta che il deferito ha sicuramente percepito dalla ASD Due Mari Tiriolo, in quanto comprovato dalle quietanze sottoscritte dallo stesso Sig. Renda, l'importo di Euro 2.769,50 a titolo di "compensi per l'attività sportiva di tipo dilettantistico svolta nella stagione agonistica 2016/2017 per le attività organizzate dalla stessa";

- tale espressa imputazione di pagamento, contenuta nelle quietanze sottoscritte dal deferito, contraddice la tesi difensiva secondo cui parte di quegli importi sarebbe da imputarsi all'attività di vigilanza svolta dal Sig. Renda;

- quanto sopra è sufficiente a ritenere provata la responsabilità del deferito in merito al primo capo di incolpazione con cui gli si contesta di aver taciuto al Collegio Arbitrale l'effettivo ammontare delle somme percepite dalla Società di appartenenza; incolpazione questa per la quale sussiste sicuramente la competenza di questa Commissione, trattandosi di condotte rilevanti per l'ordinamento sportivo ed inerenti l'attività di allenatore;

- non risulta invece sufficientemente provato che il Sig. Renda abbia indebitamente percepito e trattenuto somme eccedenti a quanto a lui dovute da parte dalla ASD Due Mari Tiriolo per le attività svolte in favore di quest'ultima

P.Q.M.

dichiara il Sig. **JOSEPH RENDA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato sub 1) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA FACCHINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUCA FACCHINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Salsomaggiore Calcio in alcune gare ufficiali privo di tesseramento, eludendo in tal modo le normative di riferimento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **LUCA FACCHINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi cinque**.

Firenze, 9 settembre 2019

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Demetrio Albertini